

21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1) — Nozione di «prestazione familiare» — Legittimità di una normativa nazionale che prevede la concessione di un assegno per qualunque figlio a carico a titolo di riduzione dell'imposta per i lavoratori che svolgono la loro attività professionale sul territorio di un altro Stato membro — Parità di trattamento — Sospensione della concessione della prestazione familiare nello Stato in cui si svolge l'attività lavorativa sino a concorrenza dell'importo della prestazione stabilito dalla normativa dello Stato di residenza — Norme anti-cumulo

### Dispositivo

Gli articoli 1, lettera u), sub i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che una prestazione, quale il bonus per figlio a carico istituito dalla legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, costituisce una prestazione familiare ai sensi del suddetto regolamento.

<sup>(1)</sup> GU C 200 del 7.7.2012.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Stoilov i Ko EOOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna**

(Causa C-180/12) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Caducazione del fondamento giuridico della decisione oggetto del procedimento principale — Assenza di pertinenza delle questioni poste — Non luogo a statuire)*

(2013/C 367/17)

Lingua processuale: il bulgaro

### Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

### Parti

Ricorrente: Stoilov i Ko EOOD

Resistente: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna

### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione del regolamento (CE) n.

1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 291, pag. 1) e del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) nonché degli articoli 41, paragrafo 2, lettera a), e 47, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Classificazione tariffaria delle merci — Classificazione della merce (materiali per la fabbricazione di tende) nella voce della nomenclatura combinata 5407 61 30 in considerazione delle sue caratteristiche di «tessuto» ovvero classificazione nella voce 6303 92 10 in considerazione della sua destinazione di «tende per l'arredamento interno» — Decisione di recupero di crediti dello Stato con obbligo di versamento di dazi doganali ed IVA maggiorati in esito all'effettuazione di perizia da parte del laboratorio doganale — Principio della tutela del legittimo affidamento in considerazione delle modalità di deposito della dichiarazione in dogana

### Dispositivo

Non occorre rispondere alle questioni sollevate dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria).

<sup>(1)</sup> GU C 194 del 30.6.2012

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Yvon Welte/Finanzamt Velbert**

(Causa C-181/12) <sup>(1)</sup>

*(Libera circolazione dei capitali — Articoli da 56 CE a 58 CE — Imposta sulle successioni — De cuius ed erede residenti in un paese terzo — Asse ereditario — Bene immobile situato in uno Stato membro — Diritto a deduzioni dalla base imponibile — Trattamento diverso dei residenti e dei non residenti)*

(2013/C 367/18)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

### Parti

Ricorrente: Yvon Welte

Convenuta: Finanzamt Velbert

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE — Normativa di uno Stato membro in materia di imposta di successione che fissa la quota non imponibile del valore di un immobile in EUR 2 000 in caso di residenza del de cuius e dell'erede in uno Stato terzo, laddove tale quota non imponibile è di EUR 500 000 in caso di residenza del de cuius o dell'erede sul territorio nazionale

**Dispositivo**

*Gli articoli 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro relativa alla determinazione dell'imposta di successione ai sensi della quale, nel caso di trasmissione mortis causa di un bene immobile situato nel territorio di tale Stato, qualora, come nella fattispecie oggetto del procedimento principale, il de cuius e il beneficiario della successione risiedessero, al momento del decesso, in un paese terzo quale la Confederazione svizzera, la deduzione dalla base imponibile è inferiore alla deduzione applicabile nel caso in cui almeno uno dei due fosse stato residente, al momento del decesso, nello Stato membro medesimo.*

<sup>(1)</sup> GU C 174 del 16.6.2012.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV/Navigation Maritime Bulgare**

(Causa C-184/12) <sup>(1)</sup>

*(Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Articoli 3 e 7, paragrafo 2 — Libertà di scelta delle parti — Limiti — Disposizioni imperative — Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Contratti di vendita o acquisto di merci — Risoluzione di un contratto di agenzia ad opera del proponente — Normativa nazionale di recepimento che prevede una protezione ulteriore rispetto ai requisiti minimi della direttiva e prevede altresì una protezione degli agenti commerciali nell'ambito di contratti di fornitura di servizi)*

(2013/C 367/19)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Hof van Cassatie van België

**Parti**

Ricorrente: United Antwerp Maritime Agencies (UNAMAR) NV

Convenuta: Navigation Maritime Bulgare

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione degli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266, pag. 1) e della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17) — Libertà di scelta delle parti — Limiti — Contratto di agenzia commerciale — Clausola che indica la legge dello Stato del proponente come legge applicabile — Ricorso al giudice del luogo in cui ha sede l'agente commerciale

**Dispositivo**

*Gli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, devono essere interpretati nel senso che la legge di uno Stato membro dell'Unione europea che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, può essere disapplicata dal giudice adito, situato in un altro Stato membro, a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell'ordinamento giuridico di quest'ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti unicamente se il giudice adito constata in modo circostanziato che, nell'ambito di tale trasposizione, il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale, in seno all'ordinamento giuridico interessato, riconoscere all'agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell'oggetto di tali disposizioni imperative.*

<sup>(1)</sup> GU C 200 del 7.7.2012.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB/Naturvårdsverket**

(Causa C-203/12) <sup>(1)</sup>

*(Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Ammenda sulle emissioni in eccesso — Nozione di emissione in eccesso — Assimilazione ad un inadempimento dell'obbligo di restituire, nei termini previsti dalla direttiva, un numero di quote sufficienti a coprire le emissioni dell'anno precedente — Insussistenza di una causa di esenzione in caso di effettiva disposizione delle quote non restituite, salvo forza maggiore — Impossibilità di modificazione dell'ammenda — Proporzionalità)*

(2013/C 367/20)

Lingua processuale: lo svedese

**Giudice del rinvio**

Högsta domstolen